

6.3.2019

A8-0079/179

Emendamento 179

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, ***dei tirocini o dei lavori***, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

Emendamento

(a) misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

Or. en

6.3.2019

A8-0079/180

Emendamento 180

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

*(b) tirocini e lavori, di cui
all'articolo 8;*

soppresso

Or. en

6.3.2019

A8-0079/181

Emendamento 181

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

soppresso

Tirocini e lavori

1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto scritto di tirocinio conforme al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.

2. Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro conforme al quadro normativo nazionale del paese partecipante in cui è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i 12 mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i 12 mesi.

3. I tirocini e i lavori includono una componente di apprendimento e formazione.

4. I tirocini e i lavori possono svolgersi in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

Or. en

AM\1178961IT.docx

PE635.388v01-00

6.3.2019

A8-0079/182

Emendamento 182

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare possono partecipare alle attività di volontariato, **ai tirocini, ai lavori**, ai progetti di solidarietà, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5, 7, **8**, 9 e 11.

Emendamento

1. Gli Stati membri e i paesi e territori d'oltremare possono partecipare alle attività di volontariato, ai progetti di solidarietà, alle attività di rete e alle misure di qualità e di sostegno di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11.

Or. en

6.3.2019

A8-0079/183

Emendamento 183

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti **senza scopo di lucro** pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

Or. en

6.3.2019

A8-0079/184

Emendamento 184

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.

Emendamento

I soggetti *senza scopo di lucro* pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.

Or. en

6.3.2019

A8-0079/185

Emendamento 185

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. ***Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.***

Emendamento

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati.

Or. en

6.3.2019

A8-0079/186

Emendamento 186

Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato

a nome del gruppo EFDD

Relazione

Michaela Šojdrová

Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

A8-0079/2019

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*a bis) il livello dell'onere amministrativo
a carico dei partecipanti e delle
organizzazioni partecipanti;*

Or. en